



Via Brera 21, 20121 Milano

Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL
14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

RELAZIONE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Punto 1. all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 17 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2015 in seconda convocazione - "Modifica dello Statuto sociale al fine di introdurre le cosiddette "loyalty share" ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa sul punto 1. all'ordine del giorno in parte straordinaria, è redatta dal Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. (la "Società" o "DeA Capital") ai sensi del combinato disposto dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"). La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.deacapital.it), nonché con le altre modalità indicate nel Regolamento Emittenti.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di consentire alla Società di avvalersi del meccanismo del voto maggiorato, di cui all'art. 127-quinquies del TUF, in conformità alla nuova disciplina legislativa e regolamentare.

1. Motivazioni e illustrazione delle modifiche statutarie

1.1. Premessa

Con il D.l. 24 giugno 2014, n. 91 (il cd. "Decreto Competitività") convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 216, il legislatore italiano ha superato il tradizionale principio "un'azione, un voto" (*one share one vote*).

Per quanto riguarda la disciplina applicabile alle società quotate, il superamento del principio *one share one vote* ha condotto al riconoscimento, con il nuovo art. 127-quinquies del TUF introdotto dal citato Decreto Competitività, della facoltà per le società quotate di prevedere in via statutaria l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino a un massimo di due voti per ciascuna azione, agli "azionisti fedeli" di lungo periodo.

La finalità perseguita dal legislatore attraverso l'introduzione del meccanismo della maggiorazione del voto è essenzialmente quella di stimolare il mantenimento di investimenti azionari a lungo termine e, dunque, la presenza di azionisti durevoli, non orientati al cd. *short-termism* e dotati (mediante il voto maggiorato) di un più effettivo potere di *monitoring*, e ciò anche allo scopo indiretto di ridurre la volatilità dei corsi azionari e di favorire, pertanto, un più efficiente processo di formazione dei prezzi nei listini.

L'importanza di favorire un approccio di lungo periodo all'investimento azionario e, quindi, di un maggior coinvolgimento degli azionisti nella *governance* delle società è ormai riconosciuta a livello internazionale - si pensi agli Stati europei che già da tempo ammettono le azioni a voto plurimo, quali Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Finlandia - nonché a livello comunitario - al Piano d'azione della Commissione Europea per la modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario del 2012 che ha riproposto una riflessione sull'opportunità di implementare strumenti volti a stimolare l'attenzione degli azionisti verso i risultati d'impresa di lungo termine.

Detti obiettivi, peraltro, risultano particolarmente funzionali ad una società come DeA Capital, il cui *business* è tradizionalmente caratterizzato da cicli di medio-lungo periodo.

Per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione propone che DeA Capital si avvalga del meccanismo di maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF e Vi sottopone di approvare la modifica dello statuto sociale, nei termini di seguito illustrati.

1.2. *Entità del beneficio, vesting period e facoltà di rinuncia*

L'art. 127-*quinquies* del TUF, al primo comma riconosce agli statuti la possibilità che «*sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2*».

Viene quindi demandata all'autonomia statutaria la determinazione della misura della maggiorazione e dei relativi presupposti.

Il Consiglio di Amministrazione propone di adottare il meccanismo della maggiorazione del voto nella misura massima consentita dalla legge, attribuendo due diritti di voto per ogni azione ordinaria della Società, al ricorrere dei presupposti legislativamente e statutariamente previsti. La scelta risponde alla volontà del Consiglio di cogliere al meglio gli obiettivi dell'istituto, senza ricorrere allo strumento della maggioranza frazionata, che si connota per maggiore complessità operativa.

Per quanto riguarda la determinazione della durata del cd. periodo di *vesting*, il Consiglio di Amministrazione propone di subordinare la maggiorazione del diritto di voto al decorrere del termine minimo previsto dall'art. 127-*quinquies*, ritenendo tale termine congruo a garantire un'adeguata stabilità del possesso azionario. La maturazione del beneficio avverrà quindi a condizione che l'azione sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo ininterrotto pari a 24 mesi.

Poiché, poi, la legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere "appartenuta" all'azionista, si propone di precisare che il beneficio del voto doppio possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (ii) al nudo proprietario dell'azione al quale spetti il diritto di voto.

In conformità alla facoltà riconosciuta dall'art. 127-*quinquies*, primo comma del TUF, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di riconoscere la possibilità per l'azionista che abbia maturato la maggiorazione del diritto di voto di rinunciare al voto maggiorato. Tale rinuncia, da attuarsi mediante la richiesta di cancellazione dall'Elenco Speciale (come di seguito definito) deve ritenersi irrevocabile e può riguardare tutte o parte delle azioni. In caso di rinuncia, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita a seguito di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale (come di seguito definito) e il decorso integrale di un nuovo periodo di 24 mesi.

1.3. *Elenco Speciale*

Il comma secondo dell'art. 127-*quinquies* del TUF rimette all'autonomia statutaria la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti.

A tal fine, l'art. 127-*quinquies* impone alle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto di istituire un apposito elenco (l'"**Elenco Speciale**"), nel quale devono iscriversi i soci che intendano beneficiare del voto maggiorato al termine del periodo di possesso continuativo delle azioni pari a 24 mesi, decorrente dalla data della medesima iscrizione.

Secondo l'orientamento espresso dalla Consob, l'iscrizione in tale Elenco Speciale ha una duplice funzione: (i) costitutiva, in quanto l'iscrizione nel registro è condizione di ottenimento della maggiorazione del diritto di voto, e (ii) informativa, in virtù della nominatività delle iscrizioni, per la società emittente, gli azionisti e i terzi.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di istituire, presso la sede della Società, l'Elenco

Speciale, conferendo al Consiglio di Amministrazione medesimo (i) il potere di definirne i criteri di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, della disciplina di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, e (ii) il potere di nominare il soggetto incaricato della tenuta del medesimo Elenco Speciale.

Tale Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma deve essere considerato come una documentazione complementare rispetto al libro soci, con la conseguente applicabilità delle regole ordinarie relative al contenuto di quest'ultimo e al regime di pubblicità. I soci sono quindi titolari del diritto di ispezione dell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 2422, comma 1, cod. civ.

Ai fini di un più agevole accertamento dei presupposti di legittimazione da parte della Società, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di prevedere che (a) per poter ottenere l'iscrizione nell'apposito elenco, l'azionista interessato debba presentare un'istanza - che potrà riguardare anche solo parte delle azioni possedute - unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni - attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta l'istanza. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia una persona fisica, l'istanza dovrà contenere anche l'indicazione dell'eventuale soggetto controllante; e (b) ai fini del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, l'azionista interessato debba presentare un'ulteriore comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo di 24 mesi.

Si propone, inoltre, che l'acquisizione da parte dell'azionista della maggiorazione del diritto di voto abbia effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. Ciò consente di unificare la data di efficacia della maggiorazione del diritto di voto con l'aggiornamento dell'Elenco Speciale e con la data entro la quale la Società è tenuta a comunicare al pubblico e alla Consob le variazioni intervenute nell'ammontare complessivo dei diritti di voto. Tale soluzione ha il pregio di allineare il *dies a quo* della maggiorazione con la comunicazione del nuovo ammontare dei diritti di voto esistenti e, pertanto, incrementare la trasparenza riguardo a tale aspetto.

Al fine di consentire alla Società di adempiere gli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere statutariamente che la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-sexies del TUF).

In caso di perdita del beneficio della maggiorazione del diritto di voto da parte di un azionista, al fine di evitare che risulti falsato il numero complessivo dei diritti di voto sui quali gli altri azionisti sono tenuti a computare le proprie partecipazioni, nonché per consentire alla Società di adempiere correttamente gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere statutariamente l'impegno di ciascun azionista a comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto legittimante il voto maggiorato e/o del connesso diritto di voto, entro la fine del mese in cui si verifica la perdita e comunque entro la c.d. *record date* di cui all'art. 83-sexies del TUF. Si prevede, inoltre, che la Società possa procedere d'ufficio alla cancellazione dall'Elenco Speciale ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto.

1.4. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma terzo, del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno:

- (i) in caso di cessione dell'azione, a titolo oneroso o gratuito, nonché
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo

120, comma 2, del TUF (ossia, 2% del capitale sociale).

L'art. 127-*quinquies*, comma terzo del TUF non specifica cosa si intenda per "cessione diretta" dell'azione. Con riferimento a questo profilo, il Consiglio di Amministrazione ritiene, tuttavia, opportuno precisare che (i) il pegno è equiparabile a una cessione solo ove comporti il riconoscimento del diritto di voto al creditore pignoratizio, non quando il diritto di voto sia attribuito convenzionalmente al socio debitore; e (ii) l'usufrutto non comporta la perdita del diritto di voto maggiorato quando il diritto di voto rimane in capo all'azionista nudo proprietario a cui favore è maturato il beneficio della maggiorazione del diritto di voto. Di tali precisazioni il Consiglio di Amministrazione Vi propone di dare atto nel nuovo testo dello statuto sociale.

La stessa disposizione prevede che, qualora lo statuto sociale non disponga diversamente, il diritto di voto maggiorato:

- (i) venga conservato nelle seguenti ipotesi:
 - a. successione per causa di morte, nonché
 - b. fusione e scissione del titolare delle azioni;
- (ii) si estenda alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. (aumento di capitale gratuito, imputando a capitale le riserve).

Infine, ai sensi del comma terzo dell'art. 127-*quinquies* del TUF, lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Con riferimento alle sopramenzionate scelte che la legge ha espressamente riservato all'autonoma statutaria, di seguito viene descritta la disciplina che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione.

La successione per causa di morte

Nel caso di successione per causa di morte, si propone di riconoscere la conservazione della legittimazione al beneficio del voto doppio in capo agli aventi causa, i quali avranno diritto di richiedere l'iscrizione presso l'apposito Elenco Speciale con la medesima anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Rispetto a tali ipotesi -non sintomatiche di mancanza di fedeltà da parte dell'azionista - si ritiene che permanga l'interesse sociale di DeA Capital a incentivare e premiare gli investimenti di lungo periodo.

Fusione e scissione del titolare delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, coerentemente con il dettato normativo di cui all'art. 127-*quinquies*, comma terzo, del TUF, di prevedere la conservazione del beneficio della maggiorazione del voto nelle suddette ipotesi. Tale previsione risulta giustificata dalla circostanza che tali fattispecie non sono sintomatiche di una mancanza di fedeltà dell'azionista, ma danno luogo a meri fenomeni di "successione a titolo universale" nel soggetto titolare delle azioni.

Operazioni straordinarie della Società

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

In particolare, si ritiene che nel caso di un aumento di capitale con nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione, la mancata estensione del diritto di voto alle azioni di nuova emissione potrebbe avere effetti disincentivanti rispetto alla sottoscrizione da parte dell'azionista che ha conseguito, o sta per conseguire, la maggiorazione del diritto di voto. Parimenti ingiustificata e penalizzante si ritiene la mancata estensione della maggiorazione del diritto di voto

alle azioni di nuova emissione in ipotesi di aumenti di capitale gratuito.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

In tali ipotesi, si è ritenuto opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

OICR

Al fine di incentivare la "fedeltà" anche degli investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli art. 35-*decies* e 36 del TUF, si prevede infine che la maggiorazione non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

1.5. Computo dei quorum assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma ottavo del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei *quorum*, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci. Tali quorum dovrebbero, infatti, essere tarati non sul capitale a prescindere dal voto, bensì sul capitale in quanto dotato del diritto di voto.

L'introduzione del voto plurimo non produce, invece, alcuna conseguenza rispetto a quei diritti dei soci di minoranza che il codice civile ricollega alla titolarità di una determinata percentuale di capitale sociale: si pensi al diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea (art. 2367, comma 1, cod. civ.), al diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea (art. 2374 cod. civ.), al diritto di impugnare le deliberazioni assembleare invalide (art. 2377, comma 3, cod. civ.), al diritto di intraprendere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393-*bis*, cod. civ.), al diritto di chiedere che il collegio sindacale indaghi sui fatti ritenuti censurabili (art. 24058, comma 2, cod. civ.), al diritto di denuncia al Tribunale (art. 2409 cod. civ.).

2. Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica statutaria oggetto della presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2015.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, in quanto materia regolata direttamente dalla legge ed estranea alla competenza dei comitati interni.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma sesto, del TUF, la presente proposta di delibera di modifica dello statuto sociale, diretta all'introduzione del meccanismo della maggiorazione del diritto di voto, non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

4. Ulteriori informazioni agli azionisti: effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari dell'Emittente; eventuali valutazioni pervenute da parte degli azionisti dell'Emittente in merito all'introduzione del voto maggiorato.

Si rammenta che il diritto alla maggiorazione del voto è maturato, ai sensi di legge, da coloro che abbiano detenuto continuativamente le azioni per un tempo non inferiore a 24 mesi decorrenti dall'iscrizione nell'apposito Elenco Speciale che sarà istituito dalla Società ove l'assemblea deliberi le modifiche statutarie inerenti il voto maggiorato.

Il capitale sociale di DeA Capital S.p.A. è pari a 306.612.100 Euro, diviso in nr. 306.612.100 azioni ordinarie, tutte del valore nominale unitario di Euro 1,00, di cui n. 178.795.798 azioni detenute da De Agostini S.p.A. pari al 58,3%. Nell'ipotesi teorica in cui l'azionista di maggioranza dovesse chiedere la maggiorazione del diritti di voto sull'intera partecipazione detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere tale maggiorazione, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione la percentuale di diritti di voto spettante a De Agostini S.p.A. sarebbe pari a circa il 73,66%.

Si precisa infine che, successivamente all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del voto maggiorato, non è pervenuta alla Società all'indirizzo email dedicato all'*investor relation* alcuna comunicazione da parte di azionisti e investitori recante valutazioni in merito alla possibile introduzione di tale meccanismo.

5. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 9 dello statuto sociale, come di seguito illustrato.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO PROPOSTO
<p>Art. 9 - Assemblea.</p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.</p> <p>Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto.</p> <p>L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p>	<p>Art. 9 - Assemblea.</p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.</p> <p>Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto.</p> <p>L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p>

Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previste dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare - entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea - ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di

	<p>voto.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;</p> <p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>Nelle ipotesi di cui sopra alle lettere d ed e del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del</p>
--	---

	<p>compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>RESTANO INVARIATI GLI ULTERIORI COMMI.</p>
--	---

6. Proposta di delibera

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi del dell'art. 125-ter del TUF, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato e integrato;

delibera

1. di modificare l'art. 9 del vigente statuto sociale di DeA Capital S.p.A. come segue

Art. 9 - Assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla

legge.

Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggioranza del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previste dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare - entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea - ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui sopra alle lettere d ed e del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.

L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
 - alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
 - all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Milano, 18 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti

